

Stefano Porcu e Mauro Barberio
Avvocati
Studio Legale Associato in Cagliari (09125)
Via G. Garibaldi n. 105
Tel. 0706848396 – Fax 070673241

Tribunale Ordinario di Cagliari

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

per la prof.ssa **Benedetta Ferri**, nata a Cagliari l'11.03.1979, ivi residente nella via Sanjust n. 25, cod. fisc. FRR BDT 79C51 B354T, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Barberio (codice fiscale BRB MRA 68B16 G113M), Stefano Porcu (codice fiscale PRC SFN 68M02 G113Z) e Matteo Atzeni (codice fiscale TZN MTT 78M05 B354A), giusta procura speciale resa a margine del presente atto, presso il cui Studio Legale in Cagliari, via Garibaldi 105, è elettivamente domiciliata (le comunicazioni potranno avvenire all'indirizzo P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it e al fax 070673241);

contro

il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, (cod. fisc. 80185250588), corrente in Roma nel Viale Trastevere n. 76/a, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, (cod. fisc. 80012550929), corrente in Cagliari, nella Piazza Galileo Galilei n. 36, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari**, (cod. fisc. 80009830920), corrente in Elmas (CA) nella Via Sulcitana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Fatto e Diritto

1. La ricorrente è docente di lettere, latino, greco nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A052).

A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e sino al 23.11.2015 ha prestato servizio (come insegnante non di ruolo) presso il Liceo Classico Paritario “*Dante Alighieri*” di Cagliari, prima, e presso il Liceo Classico Paritario “*San Giovanni Bosco*” di Cagliari, poi (doc. 1).

In forza del punteggio maturato grazie agli anni di insegnamento di cui sopra, risultava inserita nella relativa graduatoria a esaurimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari al terzo posto, con 141 punti (doc. 2).

Nel contesto del piano di assunzioni nel comparto scuola di cui all'art. 1, comma 95, della Legge n. 107 del 13.07.2015, il MIUR immetteva in ruolo la ricorrente, assumendola con contratto a tempo indeterminato (doc. 3).

La proposta di assunzione confermava come la prof.ssa Ferri provenisse dalla terza posizione della GAE della classe A052, per la quale lucrava 141 punti (maturati a seguito degli anni di insegnamento in istituti paritari – doc. 4).

L'anno di prova veniva svolto e brillantemente superato presso il Liceo Classico Dettori di Cagliari (doc. 5).

All'esito, il contorto meccanismo della Legge 107/2015 la obbligava, al fine di conseguire l'assegnazione “a regime” della cattedra di sua spettanza, a presentare domanda di mobilità territoriale *ex art. 1*, comma 108 della legge suindicata (doc. 6).

Tale procedura avrebbe assegnato ai docenti la sede di servizio e l'ambito territoriale di insegnamento di appartenenza per il successivo triennio.

Ciò sarebbe avvenuto incrociando le preferenze territoriali indicate da ciascuno al momento della domanda, con il punteggio spettante in base a una serie di parametri, tra i quali gli anni di insegnamento pre-ruolo.

Chi avesse potuto vantare un miglior punteggio avrebbe quindi avuto maggiori possibilità di conseguire la sede di preferenza.

Nel valutare la domanda di mobilità il MIUR avrebbe quindi dovuto tenere conto:

- del numero di anni di servizio pre-ruolo (9), svolti presso le scuole paritarie, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio (da calcolarsi in 3 punti per anno di insegnamento, ai sensi della tabella B allegata al contratto nazionale integrativo per la mobilità del personale docente 2016/2017 – doc. 7);
- dell'ambito territoriale di preferenza indicato dalla ricorrente (Sardegna ambito 0009 - Cagliari, come primo, e a seguire una serie di altri).

Una volta elaborata dall'algorithmo appositamente predisposto dal MIUR, tuttavia, la domanda veniva riscontrata con un esito sconcertante (doc. 7).

Non le veniva, difatti, riconosciuto alcun punteggio per gli anni di insegnamento pre – ruolo svolti presso gli istituti paritari (doc. 8).

Conseguentemente, non le veniva assegnato un ambito territoriale, né una sede. Pur avendo stipulato un contratto a tempo indeterminato con il Ministero, si ritrovava priva di cattedra.

** *** ** *** **

La comunicazione ricevuta dalla ricorrente risulta priva di qualsivoglia motivazione. Non è dato, difatti, comprendere come mai gli anni di servizio svolti prima dell'ingresso in ruolo, presso scuole paritarie, grazie ai quali lucrava 141 punti in GAE, non siano stati computati ai fini della procedura di mobilità.

Si può, tuttavia, ipotizzare che ciò sia dovuto a quanto previsto dal suindicato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente 2016/2017 che, nel contesto delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti",

inopinatamente prevede che il servizio prestato nelle scuole paritarie non sia valutabile in seno alle procedure di mobilità (doc. 9). Tale disposizione risulta illegittima, e conseguentemente deve venire disapplicata.

** *** ** *** **

2. Ai sensi dell'art.40, comma1, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, la contrattazione collettiva in materia di mobilità è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di specie, la normativa che disciplina il sistema scolastico impone che il servizio prestato nelle scuole paritarie venga riconosciuto alla pari di quello svolto nelle scuole pubbliche.

L'articolo unico della Legge n. 62 del 10.03.2000, difatti, prevede che il sistema nazionale di istruzione sia composto, su un piano paritetico, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private. In applicazione di tale principio, l'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 255 del 3.07.2001 ha imposto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie successivamente al primo settembre 2000 vengano valutati nella stessa misura prevista per i servizi prestati nelle scuole statali.

Sussiste, pertanto, una specifica disposizione normativa in forza della quale gli anni di insegnamento svolti dalla ricorrente presso gli istituti paritari “Dante Alighieri” e “San Giovanni Bosco” dovevano essere valutati nel contesto della procedura di mobilità territoriale ex art. 1, comma 108 della Legge 107/2015, al pari degli anni pre-ruolo nelle scuole statali degli altri partecipanti.

Consequentemente, la disposizione del Contratto Collettivo che ne ha negato il riconoscimento di tali anni viola i limiti di legge entro i quali il CCNI poteva operare e, anche ai sensi del succitato art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, risulta illegittima e necessita di disapplicazione.

In tal senso si sono già espressi il Tribunale di Napoli, Sezione Ferie Lavoro, con Ordinanza n. 16877/2016 del 6.09.2016, il Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, con Ordinanza dell'11.07.2016 e il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con Ordinanza 20.07.2016 (doc. 10).

** *** ** *** **

In ordine al prescritto **requisito del *periculum in mora*** si osserva che, richiamate, per quanto attiene al *fumus*, le sopra esposte argomentazioni, la posizione della ricorrente necessita di un provvedimento cautelare urgente e tempestivo in quanto, in ragione dell'illegittima mancata valutazione, nel contesto della procedura di mobilità, del punteggio lucrato negli anni di insegnamento pre-ruolo, la ricorrente (che risultava al terzo posto della GAE), si trova ora priva di assegnazione della sede definitiva di insegnamento.

Pur se originariamente terza in graduatoria, difatti, è stata qualificata dal MIUR come soprannumeraria e non le è stata assegnata alcuna cattedra.

Il danno appare evidente e si aggrava di giorno in giorno:

- sul piano economico, conseguentemente al fatto che è stata, sostanzialmente, privata della fonte di reddito che le garantiva l'insegnamento di ruolo;
- sempre sul piano economico, in quanto l'illegittima mancata assegnazione della sede definitiva prescelta (Cagliari) la obbligherà per anni a insegnare in istituti lontani dalla propria residenza e dalla propria famiglia, in attesa di un eventuale "riavvicinamento". Nell'attesa dell'esito di un giudizio di merito, pertanto, patirebbe rilevanti conseguenze lesive sia per la propria condizione economica che per la propria vita di relazione;

- sul piano morale, che la vede sopravanzata, nell'assegnazione della sede, da colleghi con titoli e anzianità nettamente inferiori ai suoi (si ribadisce come la prof.ssa Ferri fosse originariamente terza in graduatoria);

- ancora sul piano morale e della "vita di relazione", posto che, in assenza di sede definitiva, è stata costretta a fare domanda di utilizzazione provvisoria all'Ufficio Scolastico Provinciale che l'ha assegnata all'Istituto "Gramsci Amaldi" di Carbonia (doc. 11). La ricorrente, pertanto, in ragione dell'illegittimo procedere dell'Amministrazione si trova costretta a lavorare, invece che a Cagliari (sede che le sarebbe spettata), a Carbonia, con tutte le conseguenti difficoltà anche familiari (si rileva, non per pietismo ma per effettiva rilevanza della circostanza, che il padre è infartuato e portatore di defibrillatore, e necessita di assistenza che la professoressa potrebbe fornirgli solo lavorando a Cagliari);

- infine, sempre sul piano morale, si rileva come la mancata assegnazione della sede definitiva non permetta alla ricorrente di programmare il proprio futuro professionale e personale, posto che, allo stato, non può avere contezza di quale sarà il suo luogo di lavoro per l'anno scolastico 2017/2018.

** *** ** *** **

Tutto ciò premesso

La prof.ssa **Benedetta Ferri**, come sopra rappresentata e difesa

Ricorre

affinché a codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, previo espletamento di ogni incumbente di rito, attraverso tutte le facoltà concessegli dall'art. 700 c.p.c. a tutela dei diritti e delle domande di cui al ricorso, verificate le ragioni della ricorrente, *contrariis reiectis*, piaccia adottare tutte le opportune statuizioni a tutela dei diritti della ricorrente gravemente pregiudicati, disapplicando la

disposizione di cui alle “*Note Comuni*” del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 secondo cui “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, e conseguentemente ordinando al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di porre in essere tutti gli atti necessari all’inserimento della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria (classe di concorso A052) formatasi all’esito della procedura di mobilità territoriale *ex art. 1, comma 108 della Legge 107/2015*, tenuto conto del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo svolti presso gli istituti paritari “*Dante Alighieri*” e “*San Giovanni Bosco*” di Cagliari, nella misura di punti 3 per anno, con conseguente assegnazione della relativa sede definitiva di insegnamento. Con vittoria di spese.

Il giudizio di merito verrà, eventualmente, attivato dalla ricorrente per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) disapplicare la disposizione di cui alle “*Note Comuni*” del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 secondo cui “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”;
- 2) accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella posizione spettante della graduatoria (classe di concorso A052) formatasi all’esito della procedura di mobilità territoriale *ex art. 1, comma 108 della Legge 107/2015*, tenuto conto del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo svolti presso gli istituti paritari “*Dante Alighieri*” e “*San Giovanni Bosco*” di Cagliari, nella misura di punti 3 per anno, con conseguente assegnazione della relativa sede definitiva di insegnamento. Con vittoria di spese.

** *** ** *** ** *** **

Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato la ricorrente dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, risulta tenuta al

versamento di € 259,00, importo ridotto del 50% rispetto alle cause ordinarie, trattandosi di procedimento in materia di lavoro.

** *** ** *** ** *** **

Istanza notifica per pubblici proclami

In conseguenza del probabile elevato numero di litisconsorti si chiede che l'Illustrissimo Tribunale voglia consentire la notifica per pubblici proclami attraverso pubblicazione sul sito del MIUR o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, previa consegna, da parte della ricorrente del ricorso introduttivo, del decreto che il Tribunale vorrà emanare e dell'elenco nominativo dei litisconsorti (allo stato non conosciuti) come verranno indicati e individuati dall'Amministrazione resistente. Si evidenzia come tale modalità sia stata già utilizzata a più riprese da codesto Illustrissimo Tribunale (a mero titolo di esempio, nel contesto del giudizio r.g. 1661/2014).

** *** ** *** **

In sede istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Certificati di servizio 2006/2015;
2. GAE A052;
3. Atti nomina in ruolo ai sensi della Legge 107/2015;
4. Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
5. Contratto di lavoro 25.11.2015 con Liceo Classico G. M. Dettori di Cagliari;
6. Domanda di mobilità territoriale;
7. Domanda di mobilità elaborata dal MIUR;
8. E-mail MIUR;
9. Estratto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente 2016/2017;
10. Ordinanze Tribunale di Napoli, Sezione Feriale Lavoro, n. 16877/2016 del 6.09.2016, Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, 11.07.2016 e Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 20.07.2016;
11. Contratto di lavoro con Istituto Gramsci Amaldi di Carbonia;

Cagliari, li 29 dicembre 2016

avv. Stefano Porcu

avv. Matteo Atzeni

avv. Mauro Barberio